

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI DI AIUTO DOMESTICO DEI SERVIZI DI AIUTO DOMESTICO,
SOSTEGNO ECONOMICO ED ASSISTENZA ABITATIVA IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE DI PORTATORI DI HANDICAP**

(MODIFICA DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DEL DI C.C. N. 103 DEL 27/12/1993)

ART. 16

La misura dell'intervento di sostegno economico da erogare alle famiglie naturali o affidatarie di soggetti che siano portatori di handicap gravi, fisici, psichici, è contenuta nei limiti di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato ai sensi della legge 11/02/1980 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'anno 2001 essa viene fissata in £ 250.000 mensili per 12 mensilità.

Per gli anni successivi viene aggiornata dalla Giunta Municipale in base alla media dell'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e sempre nei limiti di un terzo dell'indennità di accompagnamento.

Nel caso di famiglie con più soggetti portatori di handicap, la misura del sostegno economico viene aumentata del 50% per ogni soggetto portatore di handicap oltre il primo, del 25% per ogni ulteriore soggetto portatore di handicap e l'importo complessivo da erogare non può superare l'indennità di accompagnamento come stabilita per legge.